

PROTOCOLLO D'INTESA

“Requisiti igienico-sanitari, strutturali, funzionali e di sicurezza degli stabilimenti balneari per le stagioni 2009 e 2010 e delle spiagge libere attrezzate”

Oggi, tra la Provincia di Pisa, d'ora in poi denominata Provincia, il Comune di Pisa, d'ora in poi denominato Comune, la Azienda USL n. 5 di Pisa, d'ora in poi denominata ASL e il Parco di S. Rossore Migliarino Massaciuccoli, d'ora in poi denominato Parco;

Premesso:

-che in data 6 luglio 2005 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Comune, Provincia, Parco e ASL, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi igienico-sanitari, edilizi, strutturali, funzionali e di sicurezza degli stabilimenti balneari;

-che detto protocollo trovava applicazione con efficacia limitata alle stagioni balneari 2005-2008, nei confronti degli stabilimenti balneari per i quali erano stati presentati i progetti di riqualificazione di cui all'art. 62.2 del vigente Piano di gestione del Parco o che risultavano ricompresi nell'area interessata dal progetto di sistemazione del lungomare;

-che il protocollo individuava, quale condizione risolutiva della propria efficacia, l'approvazione da parte del Comune entro l'anno 2006, dei progetti di riqualificazione a suo tempo presentati;

Considerato:

-che data la complessità della procedura che prevede la convocazione di una conferenza di servizi, parte dei progetti di riqualificazione presentati, risulta ancora in corso di istruttoria;

-che il Comune si impegna ad approvare il progetto ed il relativo finanziamento entro l'esercizio 2009 e a dare inizio entro l'esercizio 2010 ai lavori per la realizzazione di fognatura nera sulla via Litoranea-nel tratto compreso tra via Arnino e via della Bigattiera

-che l'art. 69 comma 3 della LR 42/2000, consente ai Comuni di determinare, per eccezionali esigenze, deroghe ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento regionale di attuazione della suddetta legge;

Ritenuto opportuno prorogare l'efficacia del protocollo sottoscritto il 6 luglio 2005, per la stagione balneare 2009 nei confronti di tutti gli stabilimenti, e per la stagione balneare 2010 nei confronti dei soli stabilimenti per i quali i progetti di riqualificazione siano approvati dalla Conferenza dei Servizi entro la stagione balneare 2009, così come individuato dall'Ordinanza del Demanio Marittimo;

Si concorda quanto segue:

1. Ambito di applicazione

Il protocollo di intesa sottoscritto il 6 luglio 2005, e contenete l'individuazione dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, funzionali e di sicurezza degli stabilimenti balneari per le stagioni 2005-2008 e delle spiagge libere attrezzate, continua ad applicarsi anche per la stagione balneare 2009, agli stabilimenti che abbiano presentato il progetto di riqualificazione di cui all'art. 62.2 del vigente Piano di Gestione del Parco, pur non ancora approvato alla fine del 2008.

Il protocollo di intesa sottoscritto il 6 luglio 2005 continuerà ad applicarsi anche per la stagione balneare 2010, agli stabilimenti balneari che abbiano presentato il progetto di riqualificazione di cui all'art. 62.2 del Piano di gestione del Parco, a condizione che il suddetto progetto di riqualificazione venga approvato dalla apposita Conferenza dei servizi, entro l'inizio della stagione balneare 2010, così come individuato con ordinanza dell'Ufficio Demanio Marittimo.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente protocollo le attività di risanamento rese necessarie dalla presenza di amianto, per le quali l'Ufficio Tutela Ambientale abbia già attivato i relativi procedimenti di risanamento.

2. Requisiti generali delle attività di stabilimento balneare e di spiaggia libera attrezzata, e delle attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande all'interno di dette strutture

I requisiti generali delle attività di stabilimento balneare e di spiaggia libera attrezzata e delle attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande all'interno di dette strutture, sono stabilite nei punti 2,3 e 4 del, protocollo di intesa sottoscritto il 6 luglio 2005, che qui si richiamano e si confermano integralmente.

3. Clausola di rinvio




Allegato 1

Per quanto non disciplinato dal presente protocollo, si rinvia integralmente al contenuto del protocollo di intesa sottoscritto il 6 luglio 2005


Letto, approvato e sottoscritto

Pisa, _____


Provincia di Pisa




Comune di Pisa



Ente Parco



Azienda USL n. 5



**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI STABILIMENTO BALNEARE E DELLE
ATTIVITÀ' CONNESSE PER STAGIONI BALNEARI 2009 e 2010, NONCHÉ'
DELL'ATTIVITÀ' DI GIOCHI LECITI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ' DI
STABILIMENTO BALNEARE E DELL'ATTIVITÀ' DI SPIAGGIA LIBERA
ATTREZZATA**

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di esercizio dell'attività di stabilimento balneare e delle attività a questa complementari per gli impianti per i quali siano stati presentati i progetti di riqualificazione di cui all'articolo 62.2 del vigente Piano di Gestione del Parco di San Rossore Migliarino o che risultino ricompresi nell'area interessata dal progetto di sistemazione del lungomare, per le stagioni balneari 2009 e 2010.
2. In ogni caso, le norme di cui al presente provvedimento cessano di trovare applicazione alle attività di stabilimento balneare per le quali siano stati realizzati o che realizzino, durante il periodo di efficacia del presente provvedimento, i lavori di riqualificazione assentiti dall'Amministrazione Comunale.
3. Il presente provvedimento cessa di trovare applicazione anche nei confronti degli stabilimenti balneari i cui progetti di riqualificazione non siano approvati dalla apposita Conferenza dei Servizi entro l'inizio della stagione balneare 2010, così come individuata dalle disposizioni in materia di esercizio dell'attività balneare sulle aree demaniali marittime (Ordinanza Demanio Marittimo).
4. Il presente provvedimento fissa, inoltre, i requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle spiagge attrezzate.
5. Il presente provvedimento stabilisce, inoltre, il numero e le modalità di svolgimento dell'attività di giochi leciti all'interno degli stabilimenti balneari.
6. Ai fini del presente provvedimento, per stabilimenti balneari si intendono le strutture poste sulle riva del mare attrezzate per la balneazione, con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
7. Per spiagge attrezzate si intendono le porzioni di arenile attrezzate per la balneazione con servizi igienici, docce, ufficio del gestore e pronto soccorso, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 del Regolamento per la gestione del demanio marittimo e dell'articolo 73bis del Piano di Gestione del Parco di San Rossore Migliarino.

Articolo 2 - Attività di stabilimento balneare

1. Ai sensi dell'articolo 70 della L.R. n. 42/2000 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è soggetta a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata.
2. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma precedente deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 447/1998.
3. Nel corso delle stagioni balneari 2009 e 2010 e fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento, l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui alla L.R. n. 42/2000 e del relativo regolamento di attuazione ed al protocollo di intesa allegato al presente provvedimento quale parte essenziale ed integrante.
4. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 legittima l'interessato all'esercizio dell'attività esclusivamente per la stagione balneare 2009.
5. Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n° 852/2004 il titolare dell'esercizio di somministrazione dovrà comunicare allo Sportello delle Attività Produttive la data di apertura e di cessazione dell'attività per la stagione in corso.



Allegato 1

6. Nel caso in cui il progetto di riqualificazione venga approvato secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, l'attività dello stabilimento balneare potrà continuare, senza ulteriori adempimenti amministrativi, alle stesse condizioni dichiarate nella dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 4, salvo che non si siano verificati, nell'esercizio dell'attività, mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate. In tal caso, l'interessato deve presentare una nuova dichiarazione di inizio di attività, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 3 — Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di stabilimento balneare

1. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, confezionati e/o provenienti da laboratori autorizzati, trasportati e conservati in idonee condizioni igieniche.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. e, della L.R. n. 28/2005 (Codice del commercio), l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli stabilimenti balneari limitata ai soli frequentatori è soggetta a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata ed al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. n. 42/2000 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo). La dichiarazione circa l'attività di somministrazione di cui al presente comma è contenuta nella dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lett. a, della L.R. n. 28/2005 (Codice del commercio), nel caso in cui l'attività di somministrazione sia rivolta anche al pubblico, questa è soggetta a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 43 ed al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge. La dichiarazione di inizio attività di cui al presente comma deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 447/1998.
4. Nel corso delle stagioni balneari 2009 e 2010 e fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento, l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stabilimento balneare è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al protocollo di intesa allegato al presente provvedimento quale parte essenziale ed integrante.
5. Le dichiarazioni di inizio di attività di cui ai commi 2 e 3 legittimano l'interessato all'esercizio dell'attività esclusivamente per la stagione balneare 2009.
6. Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n° 852/2004 il titolare dell'esercizio di somministrazione dovrà comunicare allo Sportello delle Attività Produttive la data di apertura e di cessazione dell'attività per la stagione in corso.
7. Nel caso in cui il progetto di riqualificazione venga approvato secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, l'attività di somministrazione all'interno dello stabilimento balneare potrà continuare, senza ulteriori adempimenti amministrativi, alle stesse condizioni dichiarate nella dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, salvo che non si siano verificati, nell'esercizio dell'attività, mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate. In tal caso, l'interessato deve presentare una nuova dichiarazione di inizio di attività, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Le dichiarazioni di inizio attività di cui ai commi 2 e 3 devono contenere anche la notifica di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004.



Articolo 4 - Attività di preparazione di alimenti all'interno di stabilimento balneare

1. L'attività di preparazione di alimenti all'interno dello stabilimento balneare è subordinata alla notifica di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
2. La notifica di cui al comma 1 deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 447/1998.
3. Nel caso in cui la preparazione di alimenti sia finalizzata e collegata all'attività di somministrazione di cui all'articolo 3, la notifica di cui al comma 1 deve essere contenuta all'interno della notifica di cui all'articolo 3, comma 7, relativa all'attività di somministrazione.
4. Nel corso delle stagioni balneari 2009 e 2010 e fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente provvedimento, l'esercizio dell'attività di preparazione di alimenti all'interno degli stabilimenti balneari è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al protocollo di intesa allegato al presente provvedimento quale parte essenziale ed integrante.
5. La notifica di cui al comma 1 legittima l'interessato all'esercizio dell'attività di preparazione alimenti esclusivamente per la stagione balneare 2009.
6. Nel caso in cui il progetto di riqualificazione venga approvato secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, l'attività di preparazione all'interno dello stabilimento balneare potrà continuare, senza ulteriori adempimenti amministrativi, alle stesse condizioni dichiarate nella notifica di cui al comma 5, salvo che non si siano verificati, nell'esercizio dell'attività, mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate. In tal caso, l'interessato deve presentare una nuova notifica, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.



Articolo 5 - Attività di somministrazione all'interno di spiagge attrezzate

1. Esclusivamente ai fini del presente articolo l'attività di spiaggia attrezzata è parificata all'attività di stabilimento balneare ed è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 48 della L.R. n. 28/2005.
2. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande, confezionati e *lo* provenienti da laboratori autorizzati, trasportati e conservati in idonee condizioni igieniche.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di spiagge attrezzate è subordinata a dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata ai sensi dell'articolo 48 della L.R. n. 28/2005 ed al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 13 e 14 della medesima legge. La dichiarazione di inizio attività di cui al presente comma deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 447/1998.
4. L'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande all'interno di spiagge attrezzate è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al protocollo di intesa allegato al presente provvedimento quale parte essenziale ed integrante.
5. La dichiarazione di inizio di attività legittima l'interessato all'esercizio dell'attività di somministrazione e, pertanto, la stessa, una volta presentata, non dovrà essere riproposta per le stagioni successive, salvo che non si verificano, nell'esercizio dell'attività, mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate. In tale ultima ipotesi, l'interessato è tenuto a produrre una nuova dichiarazione di inizio di attività.
6. Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n° 852/2004 il titolare dell'esercizio di somministrazione all'interno delle aree attrezzate dovrà comunicare allo Sportello delle Attività Produttive la data di apertura e di cessazione dell'attività per la stagione in corso.



Allegato 1

7. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3 deve contenere anche la notifica di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004.

Articolo 6 - Attività di preparazione alimenti all'interno di spiagge attrezzate

1. L'attività di preparazione di alimenti all'interno di spiagge attrezzate è subordinata alla notifica di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004.
2. La notifica di cui al comma 1 deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme e con le modalità di cui al DPR n. 447/1998.
3. Nel caso in cui la preparazione di alimenti sia finalizzata e collegata all'attività di somministrazione di cui all'articolo 5, la notifica di cui al comma 1 deve essere contenuta all'interno della notifica di cui all'articolo 5, comma 6, relativa all'attività di somministrazione.
4. L'esercizio dell'attività di preparazione di alimenti all'interno di spiagge attrezzate è subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al protocollo di intesa allegato al presente provvedimento quale parte essenziale ed integrante.
5. La notifica legittima l'interessato all'esercizio dell'attività di preparazione e, pertanto, la stessa, una volta presentata, non dovrà essere riproposta per le stagioni successive, salvo che non si verificano, nell'esercizio dell'attività, mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate, in tale ultima ipotesi, l'interessato è tenuto a produrre una nuova notifica

Articolo 7 - Giochi leciti

Negli stabilimenti balneari è consentita l'installazione di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS (R.D. n.773/1931) sulla base dei seguenti criteri:

- n. 1 apparecchio o congegno fino a 1000 mq di superficie di concessione demaniale;
- n. 2 apparecchi fino a 2500 mq di superficie di concessione demaniale; il numero di apparecchi è elevabile di 1 unità per ogni ulteriori 2500 mq di superficie di concessione demaniale, fino ad un massimo di 4.


Negli stabilimenti balneari è consentita l'installazione di apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 7 lett. a) e e) del TULPS (R.D. n. 773/1931) e di altri giochi leciti (es. calcio balilla, biliardo, pingpong, ecc.) sulla base dei seguenti criteri:

- n. 2 apparecchi, congegni o giochi fino a 1000 mq di superficie di concessione demaniale;
- n. 3 apparecchi, congegni o giochi fino a 2500 mq di superficie di concessione demaniale; il numero di apparecchi, congegni o giochi è elevabile di n. 1 unità per ogni ulteriori 2500 mq di superficie di concessione demaniale, fino ad un massimo di 6.

Negli stabilimenti balneari l'offerta complessiva di gioco non può riguardare soltanto gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS Negli stabilimenti balneari gli apparecchi o congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS non possono essere contigui ad apparecchi di altre tipologie. Ai fini del presente comma, si considerano contigui gli apparecchi posti a distanza inferiore a 2 m. Le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande sono computate nella superficie di concessione demaniale.

L'esercizio dell'attività di giochi leciti è subordinato a dichiarazione di inizio attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. n. 9/1995.

La dichiarazione di inizio attività di cui al comma precedente deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle forme e con le modalità di cui al DPR. n. 447/1998.



Allegato 1

La dichiarazione di inizio attività legittima l'interessato all'esercizio dell'attività per le stagioni balneari 2009 e 2010 e, pertanto, la stessa, una volta presentata, non dovrà essere riproposta per le stagioni successive, salvo che non si verificano mutamenti di elementi e condizioni precedentemente dichiarate. In tale ultima ipotesi, l'interessato è tenuto a produrre una nuova dichiarazione di inizio di attività. Non sono soggetti a nuova dichiarazione di inizio attività:

- la sostituzione di apparecchi appartenenti alla stessa tipologia;
- lo spostamento dei giochi all'interno dello stabilimento.

Il gioco delle carte ed i giochi da tavolo non sono soggetti ad alcun contingente numerico ed il loro esercizio è soggetto alla dichiarazione di inizio attività di cui ai commi precedenti.

Negli stabilimenti in cui viene esercitata l'attività di giochi leciti deve essere esposta in modo ben visibile la tabella dei giochi proibiti di cui all'articolo 10 comma 1 del TULPS

Articolo 8 - Norma finale e di rinvio

Ove, nel corso del periodo di efficacia del presente provvedimento, intervengano mutamenti legislativi che incidano sulle materie oggetto dello stesso, questo ultimo, fatta salva la previsione dell'articolo 1 commi 2 e 3, continua ad applicarsi alle stagioni balneari 2009 e 2010.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di strutture ricettive, attività di somministrazione e preparazione alimenti, requisiti ed adempimenti igienico sanitari e di sicurezza, ordine e sicurezza pubblica.

